

Codice A1606C

D.D. 13 giugno 2023, n. 403

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. Comune di Torino (TO) - Intervento: modifica a realizzazione di infrastruttura per impianto di telecomunicazioni stazione radio base per telefonia cellulare - pratica 13970161009-24032023-1849. Autorizzazione paesaggistica.



ATTO DD 403/A1606C/2023

DEL 13/06/2023

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1606C - Urbanistica Piemonte Occidentale**

OGGETTO: D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. Comune di Torino (TO) – Intervento: modifica a realizzazione di infrastruttura per impianto di telecomunicazioni stazione radio base per telefonia cellulare - pratica 13970161009-24032023-1849. Autorizzazione paesaggistica.

Vista l'istanza pervenuta da Iliad Italia S.p.A. volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento citato in oggetto;

premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 del d.lgs 42/2004, che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla Regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti;

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), che individua, al comma 1 dell'articolo 3, le tipologie di opere ed interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica per i quali le funzioni autorizzative sono di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza regionale;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore Urbanistica Piemonte Occidentale ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con relativa proposta di provvedimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 7

dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, per l'acquisizione del parere vincolante previsto al comma 5 del medesimo articolo, dando contestuale comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al Soprintendente;

verificato che, ai sensi del comma 8 dell'articolo 146 citato il Soprintendente ha reso il parere di competenza;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021,

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dal Settore Urbanistica Piemonte Occidentale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione; (allegato 1)

visto il parere formulato dalla Soprintendenza in merito all'intervento in oggetto; (allegato 2)

tutto ciò premesso e considerato;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il decreto legislativo 42/2004, Parte III;
- la legge regionale 32/2008;
- la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i);

determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore Urbanistica Piemonte Occidentale (allegato 1) e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente relativamente agli aspetti paesaggistici (allegato 2), che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004 e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo, fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del D.lgs. 8 giugno 2001 n.327.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle eventuali procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE

(A1606C - Urbanistica Piemonte Occidentale)

Firmato digitalmente da Alessandro Mola

Allegato



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTÀ
METROPOLITANA DI TORINO

Torino, (data pec)

Al Suap di Torino
suap.torino@cert.camcom.it

Alla Regione Piemonte
Direzione Ambiente, Energia e territorio Settore
Urbanistica Piemonte Occidentale
pec: urbanistica.ovevst@cert.regione.piemonte.it

AMBITO E SETTORE: Tutela paesaggistica / Tutela archeologica
DESCRIZIONE: Comune TORINO Prov. TO
Bene e oggetto dell'intervento: Modifica a realizzazione di infrastruttura per impianto di telecomunicazioni stazione radio base per telefonia cellulare
Indirizzo: CORSO MONCALIERI 346/14
DATA RICHIESTA: -Data di arrivo pratica: 31/03/2023 pratica SUAP 13970161009-24032023-1849
Protocollo in entrata richiesta: **6603 del 31/03/2023**
-Comunicazione Regione Piemonte 15/05/2023 Vs. prot. 59368 del 24/04/2023
Protocollo **9844 del 15/05/2023**
-Avvio procedimento Regione Piemonte 31/05/2023 – Vs. prot. n. 77461 del 31/05/2023
Protocollo entrata richiesta: n. **11411 del 01/06/2023**
-Comunicazione SUAP Torino 01/06/2023 – vs. prot. n. 35943 del 01/06/2023
Protocollo entrata richiesta: n. **11520 del 05/06/2023**
RICHIEDENTE: ILIAD ITALIA S.P.A. - Privato
PROCEDIMENTO: PARERE VINCOLANTE AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA (art. 146 D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.,)
PROVVEDIMENTO: PARERE VINCOLANTE
DESTINATARIO: Destinatario: Alla Regione Piemonte Direzione Ambiente, Energia e territorio Settore Urbanistica Piemonte Occidentale - Pubblico

Vista la richiesta presentata alla competenza di questo Ufficio per gli effetti delle norme citate in oggetto per Iliad Italia dal SUAP Torino e facendo seguito al precedente parere dell'Ufficio scrivente 24441 del 21/12/2022;

Considerato che l'area oggetto d'intervento ricade in area tutelata ai sensi dell'art. 136, c.1, lettera d) del D.Lgs. 42/02004 in forza del D.M. 11/01/1950 "Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle sponde del Po nel tratto che il fiume attraversa la città di Torino";

Vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica in variante allegata all'istanza;

Vista la comunicazione e l'avvio del procedimento della Regione Piemonte;

Questa Soprintendenza, per quanto di competenza, ai sensi delle norme richiamate e delle altre vigenti **esprime parere favorevole** alla nuova soluzione, che prevede una riduzione in altezza della struttura porta-antenna di mt. 2.00, portandola dai 35,00 mt. autorizzati a 33,00 mt. e la modifica del mascheramento con aumento della chioma mediante infoltimento dei rami nella parte bassa della struttura.

Per gli aspetti inerenti la tutela archeologica, si ricorda che l'intervento in progetto non ricade in area interessata da procedimenti di tutela in essere o in corso di istruttoria, né all'interno di aree a rischio archeologico perimetrate nello strumento urbanistico comunale. Considerata tuttavia la notevole portata degli scavi previsti, che raggiungono la profondità di 2,5 m. in corrispondenza dell'area di edificazione della platea di fondazione dell'impianto, l'Ufficio scrivente dovrà essere informato con congruo anticipo del cronoprogramma delle opere di scavo al fine di pianificare sopralluoghi di controllo in corso d'opera. Si ricorda inoltre la necessità di massima cautela durante la conduzione degli scavi e l'obbligo di tempestiva segnalazione a questa Soprintendenza in caso di ritrovamenti, anche di natura incerta, ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs. 40/2004, con contestuale sospensione dei lavori e mantenimento dello stato di fatto fino al sopralluogo del funzionario archeologo di zona.

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta, rimanendo in attesa di copia del provvedimento autorizzativo.

IL SOPRINTENDENTE

Arch. Emanuela Carpani

(incarico aggiuntivo DDG 1° giugno 2023, n. 711)

Documento firmato digitalmente

ai sensi dell'art. 20 e ss. Del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

I Responsabili dell'Istruttoria

arch. Cristina Lucca - dott.ssa Stefania Ratto (cristina.lucca@cultura.gov.it – stefania.ratto@cultura.gov.it)/ geom. Rosaria Demma



Palazzo Chiabrese: Piazza San Giovanni, 2 – 10122 Torino Tel. +39.011.5220411 Fax +39.011.4361484

email: sabap-to@cultura.gov.it – PEC: sabap-to@pec.cultura.gov.it

sito web: <http://www.sabap-to.beniculturali.it/>



*Direzione Ambiente, Energia e territorio
Settore Urbanistica Piemonte Occidentale
urbanistica.ovest@regione.piemonte.it
urbanistica.ovest@cert.regione.piemonte.it*

Classif. 11.100/GESP/895/2022A/A1600A

Rif. n. 48765/A1606C del 03/04/2023

RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.
Comune: **Torino (TO) - Corso Moncalieri, 346/14 N.C.T. Foglio 1419 mapp. 180**
Intervento: **Modifica a realizzazione di infrastruttura per impianto di telecomunicazioni stazione radio base per telefonia cellulare - pratica 13970161009-24032023-1849**
Istanza: **Iliad Italia S.p.A.**

Esaminata l'istanza, qui pervenuta, tramite PEC, dal Divisione Servizi Commercio S. Attività Economiche e di Servizio – SUAP Impianti Radioelettrici Città di Torino – Dipartimento Commercio in data 03/04/2023, con nota prot. 48765, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento in oggetto, da realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza,

constatato che l'intervento consiste in linea generale nella modifica alla istanza volta alla realizzazione di un impianto tecnologico per telefonia mobile, ubicato nel Comune di Torino (TO) all'interno di una proprietà privata, con accesso da Corso Moncalieri (area censita al N.C.T. del Comune di Torino al fg.1419 particella 180), che l'impianto sarà costituito da sistemi radianti (antenne e parabole) installati su palo metallico di tipo poligonale (**mascherato dietro le sembianze di un albero d'alto fusto con annessa chioma e infoltimento dei rami nella parte bassa**) con palina di sovrizzo, con **un'altezza totale di mt. 33.00** (con riduzione in altezza della struttura di sostegno di 2.00 mt. dall'altezza precedentemente proposta di mt. 35.00, a seguito del Contributo Partenza: AOO A1600A, N. Prot. 00157673 del 16/12/2022) dal piano di campagna; gli

apparati tecnici saranno installati su una platea in cemento armato e il tutto presidiato da una recinzione in rete metallica plasticata di colore verde lungo il perimetro, che prevede l'installazione di nuovo ingresso pedonale dalla strada interna di corso Moncalieri e scaletta metallica per l'accesso alla stazione di nuova realizzazione;

richiamato il contributo con valutazione positiva del Settore scrivente (Partenza: AOO A1600A, N. Prot. 00157673 del 16/12/2022) espresso su analogo intervento, con annesse prescrizioni, di seguito riportate:

- *apprezzando lo sforzo progettuale che introduce il mascheramento estetico come meglio precisato in premessa, si ritiene di rivedere la vestizione grafica verso una alberatura più allineata al contesto vegetale esistente (da prendere pertanto a riferimento), ritenendo la scelta del "pino nero" non adeguata; precisando ancora che i volumi della "chioma" che sarà selezionata dovranno estendersi secondo una modalità più uniforme e lungo un tratto verticale molto più ampio all'interno della struttura del palo medesimo;*
- *a necessaria rivalutazione significativa dell'altezza del palo dell'impianto, all'interno di un processo di condivisione tra le parti, secondo la logica del compromesso funzionale ed estetico quanto mai opportuno e auspicabile nel contesto in essere;*

richiamato il contributo predisposto dallo scrivente Settore (prot. in uscita n° 59368 del 24/04/2023) in merito alla competenza autorizzativa in caso di generica riduzione dell'altezza del manufatto in questione, frutto peraltro di una dedicata condizione espressa che di fatto rendeva già possibile la realizzazione del manufatto quale "mero adeguamento",

ritenuto di riesaminare detto contributo revocandolo e considerando, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32, l'intervento in oggetto ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione, essendo il medesimo riconducibile a "...e) linee elettriche ed elettrodotti superiori a 15 chilovolt, tralicci e ripetitori con altezze superiori a 30 metri...",

visto l'art. 146 comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i,

verificato che l'intervento proposto è da ritenersi conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopraccitato Ppr, fatte salve le valutazioni degli enti competenti in merito alla compatibilità dell'intervento con il piano d'area vigente (*Area contigua della fascia fluviale del Po-tratto torinese*),

accertato che l'intervento proposto, ricadente all'interno dell'area tutelata con provvedimento di "*Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle sponde del Po nel tratto che il fiume attraversa la città di Torino - D.M. 11 gennaio 1950 - Numero di riferimento regionale A140 - Art. 136, c. 1, lett. d) del D.Lgs. 42/2004*", è compatibile con la salvaguardia dei valori paesaggistici riconosciuti nel provvedimento e conforme con le specifiche prescrizioni d'uso riportate nella scheda "A140" del Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, Prima parte,

accertato altresì che l'intervento proposto è compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142 lett. c del D.Lgs 42/2004,

considerato che le opere così come proposte non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località,

si formula una valutazione positiva ai sensi dell'art. 146, comma 5, del D.lgs 42/2004 in merito alla proposta progettuale aggiornata presentata, risultando la medesima coerente con le prescrizioni precedentemente meglio descritte.

considerato che le opere così come proposte non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., a condizione che sia definito **un piano e programma di manutenzione nel tempo degli effetti visivi di mascheramento adottati (albero d'alto fusto con annessa chioma e rami infoltiti posti nella parte bassa),**

Si riporta nel seguito l'elenco della documentazione oggetto del provvedimento:

N. progr.	Descrizione elaborato	Descrizione/Nomefile
1	<i>Istanza</i>	TO10133-008-istanzapaesaggistica.pdf.p7m
2	<i>Relazione Paesaggistica</i>	13970161009-24032023-1849.013.pdf.p7m
3	<i>Elaborato grafico - rilievo piano-altimetrico</i>	13970161009-24032023-1849.012.pdf.p7m
4	<i>Relazione Tecnica di Asseverazione</i>	13970161009-24032023-1849.009.pdf.p7m
5	<i>Elaborato grafico - Planimetria 1:500 - Stato di Fatto/in Progetto</i>	13970161009-24032023-1849.007.pdf.p7m
6	<i>Elaborato grafico - Tavola architettonica (estratti/planimetrie/pro spetti)</i>	13970161009-24032023-1849.014.pdf.p7m

Distinti saluti.

Il Funzionario Istruttore
Arch. Marcello Comollo

Il Dirigente del Settore

Arch. Alessandro Mola

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

